

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI BASIGLIO NELLA CONTROVERSIA VOLTA AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE PER DIFFAMAZIONE E/O PER LESIONE AL DIRITTO DI IMMAGINE, SUBITI DAL SINDACO DEL COMUNE DI BASIGLIO E DALLA GIUNTA COMUNALE AD OPERA DEI MEMBRI DEL GRUPPO CONSILIARE "CITTADINI SOLIDALI PER BASIGLIO - CIRILLO SINDACO".**

Tra le parti

**Comune di Basiglio**, Piazza Leonardo da Vinci n.1, 20080 Basiglio (MI) rappresentato dal dott. Ranieri Ciaglia, CF CGLRNR72L05D0420, Responsabile del settore Affari Generali

(d'ora innanzi chiamato anche "Comune")

e

**Avvocato Caterina Malavenda** del foro di Lodi, CF MLVCRN55P69F158J con studio legale in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28 - 20122

(d'ora innanzi chiamato anche "Professionista")

**PREMESSO**

- a) *che fin dal giugno 2018 il sindaco e la giunta comunale sono stati oggetto di una serie di dichiarazioni, comunicati e video offensivi del loro onore e della loro reputazione, oltre che lesivi della loro immagine ed identità personale, pubblicati anche sul web e sui sociali network, rese e/o redatti e/o realizzati e/o diffusi da parte di Marco Flavio Cirillo e Anna Maria Moneta, membri del Gruppo consiliare "Cittadini solidali per Basiglio - Cirillo Sindaco";*
- b) *che dette dichiarazioni/comunicati/video sono ritenuti lesivi della reputazione, oltre che dell'immagine e dell'identità personale del sindaco e della giunta comunale;*
- c) *che con deliberazione della Giunta Comunale numero 174 del 17.12.2019, immediatamente eseguibile, è stato deciso di adire alle vie giudiziarie a tutela della reputazione e dell'immagine dei predetti;*

Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante ed essenziale dell'accordo tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni.

**ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO.**

1. Il Comune conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale nei confronti degli autori delle dichiarazioni/comunicati/video di cui in premessa.

2. Il Comune, adeguatamente informato della complessità della controversia e delle possibili procedure alternative, incarica il Professionista di procedere per la difesa giudiziale.

3. L'Ente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

**ART. 2) CORRISPETTIVO.**

1. Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato facendo applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 come modificato con D.M.37/2018, come determinati nel preventivo conservato agli atti d'ufficio. I suddetti compensi sono da intendersi altresì, al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (IVA, attualmente al 22%, rimborso forfettario, attualmente al 15%, CPA, attualmente al 4%), che saranno rimborsate previa acquisizione della documentazione comprovante tale spesa.

2. Il compenso determinato non potrà essere variato in aumento salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato, e previamente autorizzare dal responsabile dell'Ente.

3. Per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

4. Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di patrocinio, al professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

5. In caso di soccombenza giudiziale dell'Ente, con liquidazione delle somme a titolo di spese di giudizio in misura superiore al compenso previsto nel contratto di patrocinio al professionista verrà liquidata la somma convenuta con il presente atto.

### **ART. 3) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.**

Il legale incaricato è tenuto a:

- a) partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente, con congruo preavviso;
- b) informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- c) richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d) segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, anche processuali;
- e) non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- f) cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge;
- g) fornire su richiesta dell'Amministrazione e senza costi aggiuntivi per l'Ente pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata.

### **ART. 4) INCOMPATIBILITÀ.**

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

## **ART. 5) DELEGA E DOMICILIO.**

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

## **ART. 6) RECESSO E RINUNCIA.**

1. Il Comune ha facoltà di recedere in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento ovvero PEC, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).
2. Il legale ha parimenti facoltà di rinunciare al mandato, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al Codice Deontologico Forense, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune, sempre in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato con il D.M. 37/2018.

## **ART. 7) PRIVACY E RISERVATEZZA.**

Il professionista incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune di Basiglio al trattamento dei propri dati personali in quanto necessari per l'espletamento e la conclusione del procedimento relativo all'incarico affidato. L'avvocato, nell'osservanza del segreto professionale, si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento e informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con l'Ente.

## **ART. 8) DISPOSIZIONI FINALI.**

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
2. Il presente contratto, stipulato con la forma della scrittura privata non autenticata sarà soggetto, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/1986 N. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato DPR n. 131/86 la cui spesa sarà a carico della parte che ha reso necessario l'uso.
3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
4. Tutte le controversie che potranno sorgere, relativamente allo svolgimento dell'incarico regolato dal presente disciplinare, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Le parti si vincolano ad esperire, a pena di

improcedibilità, tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione, anche nelle materie e nelle ipotesi non obbligatorie per legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Basiglio, lì 14 gennaio 2020

Dott. Ranieri Ciaglia

Avv. Caterina Malavenda

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)